



Commissione Federale Agenti Sportivi

Circolare N° 2/2023

Oggetto: Obbligo formativo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC.

Come è noto l'art. 14 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC prevede l'obbligo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, della frequentazione di corsi di aggiornamento per un minimo di 10 ore annuali.

In base alla citata disposizione regolamentare, secondo la quale l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento si riferisce solamente a quelli organizzati dalla medesima FIGC (comma 1) e a quelli promossi ed organizzati da altri enti ed istituti appositamente accreditati dalla medesima (comma 2), la Commissione ritiene, in via eccezionale, di dover procrastinare l'assolvimento dell'obbligo per gli agenti sportivi iscritti nel corso dell'anno 2022 secondo quanto meglio sotto specificato. Ciò in quanto le procedure di accreditamento sono state avviate solo a partire da giugno 2022 e, pertanto, non sono state impartite attività formative valide ai fini dell'aggiornamento professionale per i primi mesi del precedente anno, rendendo quindi inesigibile, nei confronti degli agenti sportivi il regolare assolvimento del relativo obbligo annuale. A tale proposito la Commissione, alla luce di una interpretazione sostanziale e teleologica della disposizione relativa al "*mantenimento dell'iscrizione al Registro federale*", che opera, secondo quanto ritenuto dalla Commissione, anche nel caso in cui non sia richiesto l'apposito rinnovo da parte dell'agente, ma la continuità dell'iscrizione al Registro federale viene ottenuta attraverso la presentazione di una nuova domanda (con la conseguenza che l'agente potrà risultare iscritto per due anni contigui), ritiene necessario precisare che:

- In linea generale, l'obbligo formativo annuale coincide con l'anno solare di iscrizione al Registro federale;
- Nel caso sia stato effettuato il rinnovo di iscrizione per l'anno 2023 o sia stata presentata una nuova domanda di iscrizione per l'anno 2023, per la quale risulta una iscrizione anche nell'anno 2022, è previsto il recupero dell'assolvimento dell'obbligo di formazione relativo all'anno 2022, entro il 30 giugno 2023, se la domanda di iscrizione nel Registro federale è stata presentata prima di tale data (30 giugno 2023) o entro il 30 settembre 2023 se presentata dal 1° luglio sino a detta data (30 settembre 2023) o, ancora, entro il 31 dicembre 2023 se la domanda è stata presentata dal 1° ottobre in poi (sempre fermo restando in tutti i predetti casi, l'ulteriore obbligo di aggiornamento per l'anno corrente 2023, da certificare entro il 31.12.2023). Nessun obbligo formativo sarà richiesto per le iscrizioni all'anno 2023 in assenza di continuità con l'anno antecedente;
- Per le domande di iscrizione al Registro federale per l'annualità 2024 (o successive) qualora le stesse presentano carattere di contiguità con l'iscrizione all'anno precedente, la nuova iscrizione sarà disposta solo a seguito della dimostrazione di aver colmato il debito formativo dell'annualità antecedente mentre nel caso in cui non vi sia contiguità con

Federazione Italiana Giuoco Calcio



l'iscrizione all'anno precedente sarà possibile procedere con una nuova iscrizione al Registro federale;

- Per le domande di rinnovo al Registro federale da presentare entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno e valesvoli per l'annualità successiva (2024 o successive), dovrà essere certificata, al momento della presentazione della domanda di rinnovo al Registro federale, la regolare partecipazione a corsi di formazione autorizzati per l'anno 2023 (o successivi), ovvero la riserva di presentare apposita certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo medesimo entro il 31.12.2023 (o entro fine anno seguente), al fine di rendere efficace l'iscrizione al Registro federale per l'annualità successiva senza soluzione di continuità.

In ogni caso sono dispensati dall'obbligo formativo coloro che abbiano richiesto l'iscrizione nel Registro federale a seguito di superamento della prova d'esame nella medesima annualità.

Resta in ogni caso fermo il divieto di cui all'art. 7, comma 8 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC.

Il Presidente

Prof. avv. Francesco Cardarelli

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via Campania 47, 00187 Roma - +39 06 84 911 - figc.agenti@pec.figc.it
www.figc.it - P. Iva 0135781001